



COMUNE DI BUDRIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA E LA GESTIONE DI SALE GOCHI.

2011

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 in data 14/03/2011.

INDICE
CAPO I
Norme generali

- Articolo 1 - Oggetto**
- Articolo 2 – Principi generali**
- Articolo 3 – Definizioni**
- Articolo 4 – Durata ed efficacia delle autorizzazioni**
- Articolo 5 – Revoca, decadenza, sospensione delle autorizzazioni e delle comunicazioni**
- Articolo 6 – Requisiti morali dell’esercente**
- Articolo 7 – Utilizzo degli apparecchi**
- Articolo 8 – Informazione al pubblico**

CAPO II
Delle sale giochi

- Articolo 9 – Apertura, trasferimento di sede e variazione di superficie delle sale giochi**
- Articolo 10 – Provvedimento autorizzatorio**
- Articolo 11 – Caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi**
- Articolo 12 – Domanda per l’apertura di sala giochi e relativi allegati**
- Articolo 13 – Trasferimento di sede**
- Articolo 14 – Subingresso**
- Articolo 15 – Variazione di superficie**
- Articolo 16 - Orari**

CAPO III

Degli apparecchi installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.

- Articolo 17 – Esercizio dell’attività**
- Articolo 18 – Contenuti della comunicazione**
- Articolo 19 – Contenuti della domanda**

CAPO IV
Delle sanzioni, norme transitorie e finali

- Articolo 20 – Sanzioni.**
- Articolo 21 – Norme transitorie**
- Articolo 22 – Norme Finali**
- Articolo 23 – Entrata in vigore**

CAPO I

Norme generali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:

- a)** l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie ed il subingresso nella gestione delle sale da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite sale giochi);
- b)** la materia degli apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. da installarsi negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.

Articolo 2 - Principi generali

1. Le procedure amministrative connesse all'apertura, allo svolgimento, alla modificazione e alla cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si conformano ai seguenti principi:

- a) tutela dei minori;
- b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
 - contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo;
 - contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo;
 - promuovere presso la popolazione una cultura positiva circa la funzione "sociale" di ogni forma di intrattenimento ludico e privilegiare pertanto i giochi che non prevedono la vincita di somme in denaro;
- c) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
- d) trasparenza e qualità del mercato;
- e) semplificazione dei procedimenti per le nuove aperture, subentri e trasferimenti di sede;
- f) controlli e vigilanza.

Articolo 3 - Definizioni

1. Al fine del presente regolamento si considerano per:

- apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.:
lett. a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14 bis comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di una moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate all'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate (cd. slot machine).

In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

lett. b) quelli che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14 bis, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'Economia e delle

Finanze di concerto col Ministro dell'Interno, da adottare ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato (cd. videolottery):

- 1- il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2- la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
- 3- l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4- le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
- 5- le soluzioni di responsabilizzazioni del giocatore da adottare sugli apparecchi;
- 6- le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

- apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 7 del T.U.L.P.S.:

lett. a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie (quali le gru meccaniche, pesche orizzontali e verticali);

lett. c) quelli basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro (cd. videogiochi).

Gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

- gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 5 del T.U.L.P.S.: si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.

- esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.: ai fini del presente regolamento si considerano esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. i seguenti esercizi:

- 1- esercizi di somministrazione;
- 2- strutture ricettive alberghiere (L.R. 16-04);
- 3- sale pubbliche da gioco chiamate convenzionalmente sale giochi ovvero locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi di divertimento ed intrattenimento;
- 4- circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al DPR 235/01;
- 5- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive e altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. ;
- 6- esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazioni ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.

- tabella dei giochi proibiti: la tabella che deve essere esposta in luogo visibile nell'esercizio, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, vidimata dall'organo comunale competente, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'Interno, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la

stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

- **tariffa del biliardo:** nelle sale con biliardo deve essere tenuta costantemente esposta a disposizione dei giocatori.

- **apparecchio contiguo:** due apparecchi si definiscono contigui quando risultano ad una distanza inferiore a 1 metro misurati nel punto più vicino fra loro.

- **area specificatamente dedicata:** area non contigua all'area in cui sono collocati gli altri apparecchi, appositamente destinata agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 perimetrata e segnalata e risultante da apposita planimetria depositata presso l'ufficio comunale competente. In quest'area è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni.

Articolo 4 – Durata ed efficacia delle autorizzazioni

1. L'apertura ed il trasferimento di sede dell'attività di sala giochi è assoggettata ad autorizzazione comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del D.P.R. 616/1977.

2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90 e le comunicazioni di cui all'art. 19 della L. 241/90, sono a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente al soggetto ed al locale in essa indicati.

3. Determina l'efficacia della Scia o dell'autorizzazione:

a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato agli apparecchi installati;

b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;

c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.

4. L'autorizzazione comunale, la comunicazione di installazione di apparecchi, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi, devono essere sempre tenute esposte nel locale e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza.

Articolo 5 – Revoca, decadenza, sospensione delle autorizzazioni e delle comunicazioni

1. Le autorizzazioni sono revocate se:

a) il titolare dell'autorizzazione perde i requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento;

b) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;

c) ai sensi dell'art. 99 del T.U.L.P.S. il titolare dell'autorizzazione, senza darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, sospende l'attività per un periodo superiore a 8 giorni;

d) l'esercizio non sia riattivato dopo il periodo di chiusura comunicato che comunque non può essere superiore a 3 mesi, salvo proroga per comprovata necessità;

e) il locale perde i requisiti di sorvegliabilità richiamati dall'art. 153 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.;

f) il titolare dell'autorizzazione è recidivo o reitera le violazioni previste dall'art. 110 c. 9 del T.U.L.P.S.;

2. Le comunicazioni ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 di installazione di apparecchi in locali in possesso delle autorizzazioni di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. decadono d'ufficio se:

- è revocata o dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;

- è trasferita di sede o di titolarità l'azienda oggetto di autorizzazione ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. ;

- l'esercente perde i requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento.

3. Le comunicazioni e le autorizzazioni di cui, rispettivamente, agli artt. 19 e 20 della L. 241/90, possono essere revocate se non sono rispettati gli orari o le altre limitazioni che la Pubblica Autorità decide di stabilire per ragioni di pubblico interesse. Ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata. Le autorizzazioni possono essere revocate anche per inosservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 8 del presente regolamento.

4. Ai sensi dell'art. 110 comma 10, se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 dell'art. 110 T.U.L.P.S. è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da 1 a 30 giorni e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8 bis della L. 689/91, è revocata dall'organo comunale competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del DPR 616/77 e successive modifiche.

Articolo 6 – Requisiti morali dell'esercente

1. Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali, che hanno potere di gestione attiva nella società devono possedere i seguenti requisiti:

- a)** non essere mai stati dichiarati falliti o, se dichiarati tali, aver ottenuto la riabilitazione;
- b)** non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, fatto salvo il caso di aver ottenuto la riabilitazione;
- c)** non essere stati sottoposti all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o di tendenza;
- d)** le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone, commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità;
- e)** le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto;
- f)** le licenze di pubblico esercizio possono essere negate a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti;
- g)** che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 575 del 31.05.65" e successive modifiche (antimafia).

Articolo 7 – Utilizzo degli apparecchi

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:

- a)** ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 comma 8 del T.U.L.P.S. relativamente agli apparecchi e congegni di cui al comma 6 del medesimo articolo del T.U.L.P.S.;
- b)** ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
- c)** nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18, a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne.

Articolo 8 – Informazione al pubblico

1. All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al precedente art. 7. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., devono essere chiaramente

visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S., deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art.110 comma 8 del T.U.L.P.S..

2. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 180 del regolamento di attuazione delle T.U.L.P.S., l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 20 e/o la comunicazione ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90.

3. Nel locale deve essere esposta, in maniera ben visibile, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S., la tabella dei giochi proibiti dal questore vidimata dall'organo comunale competente.

4. Come disposto dall'art. 18 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., le insegne, tabelle, vetrine esterne o interne, devono essere scritte in lingua italiana. E' consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato primo posto con caratteri più appariscenti.

5. L'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.

CAPO II

Delle sale giochi

Articolo 9 – Apertura, trasferimento di sede e variazione di superficie delle sale giochi

1. L'attività di sala pubblica per biliardi o per altri giochi è assoggettata ad autorizzazione comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del DPR 616/77.

2. L'apertura ed il trasferimento di sede di una sala giochi è soggetta a rilascio di una nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90;

3. L'ampliamento e la riduzione di superficie di una sala giochi è soggetta a comunicazione ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90.

Articolo 10 – Provvedimento autorizzatorio

1. Il Dirigente rilascia l'autorizzazione di apertura di sale giochi ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., nel rispetto del presente regolamento e delle altre normative vigenti in materia urbanistica edilizia, igienico sanitaria, ambientale, sorvegliabilità e prevenzione incendi, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, ai sensi della L. 241/90.

Articolo 11 – Caratteristiche minime e limitazioni per le sale giochi

1. L'autorizzazione per sala giochi può essere rilasciata quando:

a) la superficie del locale non sia inferiore a 100 mq, al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locale destinati ad altro uso quali ufficio o magazzino;

b) siano installati non meno di 5 apparecchi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S.;

c) il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. non può, comunque, superare il doppio del numero di apparecchi e congegni di tipologia diversa installati presso lo stesso punto di vendita;

d) gli apparecchi o congegni previsti dall'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., sono collocati in aree specificatamente dedicate alle quali sia vietato l'accesso e la permanenza dei minori di 18 anni;

e) nel caso di soli biliardi, il numero non sia inferiore a 4;

f) quando il locale non sia ubicato in, o confinante con, edifici di civile abitazione;

g) i locali devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità nonché qualsiasi altra norma vigente in materia;

h) il locale deve essere dotato di due servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui uno per portatori di handicap. In presenza di dipendenti addetti alla sala giochi sarà necessario un terzo servizio igienico a loro destinato;

i) adeguamento dell'impianto elettrico e delle attrezzature alle vigenti norme, rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione incendi.

2. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.

3. L'insediamento di sale giochi potrà avvenire solo ad una distanza di almeno 250 metri da asili, scuole di ogni ordine e grado, parchi pubblici, luoghi di culto o destinati al culto, ospedali, case di cura, case di riposo, cimiteri, caserme, spazi e centri di aggregazione giovanile, percorsi ciclo-pedonali utilizzati nelle tratte da e per le scuole o altri luoghi dedicati ai giovani, locali destinati all'accoglienza a carattere stabile o comunque continuativo di persone per finalità educative o socio-assistenziali e da eventuali altri luoghi "sensibili". La distanza di 250 metri è calcolata tenendo conto del percorso pedonale pubblico più breve compreso tra l'accesso principale su via pubblica della sala giochi e gli accessi su area pubblica di ciascun edificio di cui alla presente lettera.

4. Con proprio provvedimento motivato la Giunta Comunale può individuare altri luoghi sensibili, tenuto conto dell'impatto delle attività di sala gioco sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

5. Nelle sale giochi può essere effettuata esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche mediante distributori automatici.

Articolo 12 – Domanda per l'apertura di sala giochi e relativi allegati

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una nuova sala giochi dovrà essere redatta in carta legale (con apposita marca da bollo) utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet del Comune.

2. La domanda dovrà contenere:

a) le generalità complete del richiedente ovvero, in caso di società, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;

b) il codice fiscale del richiedente e, in caso di società, la partita I.V.A.;

c) l'ubicazione e l'eventuale insegna dell'esercizio;

d) dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e limitazione per le sale di cui al precedente art. 11;

e) copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno.

3. Alla domanda dovranno essere allegati:

a) gli estremi, o copia, del certificato di conformità edilizia e agibilità con destinazione d'uso specifica;

b) n. 3 planimetrie dei locali in scala 1:100, timbrate e firmate da un tecnico o dal titolare o legale rappresentante in caso di società, ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco, indicando l'area specificatamente dedicata agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.;

c) dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione, qualora l'impiantistica sia stata installata dopo il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità;

d) certificato di prevenzione incendi, se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente oppure se la centrale termica installata prevede tale certificazione;

e) certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato, se la stessa accoglie fino a 200 persone. Se la struttura accoglie più di 200 persone, occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla CCVLPS;

- f) relazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della legge n. 447/95 (legge quadro sull'inquinamento acustico);
- g) documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- h) copie dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato per gli apparecchi installati.

Articolo 13 – Trasferimento di sede

1. La domanda per il trasferimento di sede è, a tutti gli effetti, equivalente a quella di nuova apertura, segue lo stesso iter procedurale e deve contenere tutti gli elementi ed allegare i documenti indicati ai precedenti artt. 9 e seguenti.

Articolo 14 – Subingresso

1. Il subingresso in assenza di modifiche dei locali e dei lay-out distributivi degli apparecchi da gioco, è soggetto a comunicazione preventiva. A tale comunicazione devono essere allegati:

- a) copia dell'atto registrato di subingresso;
- b) documentazione o autocertificazione comprovante la disponibilità dei locali;
- c) copia o estremi domanda di voltura del CPI (nei locali con capienza superiore alle 100 persone);

2. Il subingresso con modifica dei locali deve essere comunicato preventivamente con allegati, oltre alla documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, i seguenti documenti:

- a) estremi o copia del titolo abilitativo edilizio.

3. Il subingresso con modifica al lay-out degli apparecchi deve essere comunicato preventivamente con allegati, oltre alla documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, i seguenti documenti:

- nulla osta dei Monopoli per le nuove apparecchiature;
- n. 3 nuove planimetrie dei locali in scala 1:100, timbrate e firmate da un tecnico o dal titolare o legale rappresentante in caso di società ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco, indicando l'area specificatamente dedicata agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S..

4. Come disposto dall'art. 12 bis del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., come introdotto dal DPR 311/2001, nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Articolo 15 – Variazione di superficie

1. La comunicazione per la variazione di superficie del locale destinato ai giochi e al pubblico di una sala giochi, dovrà essere redatta in carta libera utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet del Comune.

2. La comunicazione deve contenere:

- le generalità del titolare dell'attività;
- che i locali oggetto di ampliamento non siano ubicati in, o confinanti con, edifici di civile abitazione;
- che siano rispettate le norme in materia di barriere architettoniche;
- che siano rispettate le norme igienico sanitarie del relativo regolamento comunale;
- che sia rispettato il principio che i giochi di cui all'art. 110 comma 6 siano collocati in aree specificatamente dedicate.

3. Alla comunicazione vanno allegati i seguenti documenti:

- n. 3 planimetrie in scala 1:100, firmate e timbrate da un tecnico, o dal titolare o legale rappresentante in caso di società, indicante le superfici, le destinazioni funzionali delle stesse e le nuove disposizioni degli apparecchi, con particolare attenzione per quelle degli apparecchi appartenenti alla tipologia dell'art. 110 comma 6;
- gli estremi della conformità edilizia o altro titolo edilizio, per verificare la destinazione d'uso della nuova superficie occupata;
- dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della Legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione, qualora l'impiantistica sia stata installata dopo il rilascio del certificato di conformità;
- certificato di prevenzione incendi se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente, oppure se la centrale termica installata prevede tale certificazione;
- certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato, se la stessa accoglie fino a 200 persone. Se la struttura accoglie più di 200 persone, occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla CCVLPS.
- la relazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della legge n. 447/95 (legge quadro sull'inquinamento acustico);
- documentazione o autocertificazione comprovante la disponibilità dei locali;
- nulla osta dei Monopoli per le nuove apparecchiature eventualmente installate.

Art. 16 - Orari

1. Le sale giochi dovranno osservare i seguenti orari: apertura dalle ore 09.00 e chiusura non oltre le ore 24.00.

2. Con ordinanza del Sindaco tale fascia oraria potrà essere ridotta a seconda della collocazione dell'attività e dove vengano riscontrati casi di superamento dei limiti di rumore consentiti dalla vigente normativa e/o episodi di disturbo e qualora ne ricorrano motivi di pubblico interesse, sicurezza, salute e/o di ordine pubblico, al fine di limitare o eliminare problemi legati ad assembramenti o affollamenti pericolosi, nonché disturbo della quiete pubblica.

CAPO III

Degli apparecchi installati negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.

Art. 17 – Esercizio dell'attività

1. L'installazione di apparecchi di trattenimento e svago, di qualunque specie, nei locali in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 86 (comma 1 e 2) e 88 del T.U.L.P.S. (ad esempio bar, ristoranti, alberghi, agenzie di scommessa, ecc.) è soggetta a comunicazione preventiva con le limitazioni numeriche previste dalla normativa vigente.

2. Presso gli esercizi commerciali, previo ottenimento della relativa licenza (art. 86 comma 3, T.U.L.P.S.) è consentita l'installazione di apparecchi di intrattenimento e svago di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S., esclusivamente agli esercizi in possesso di titoli abilitativi per l'esercizio congiunto di rivendita di generi di monopolio, ricevitorie, concorsi nazionali quali lotto, superenalotto, totocalcio, totip, ecc.. Si applicano i limiti dimensionali e numerici previsti dalla normativa per i pubblici esercizi.

3. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino in ospedali, luoghi di cura, scuole o istituti scolastici, all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto, spazi e centri di aggregazione giovanile e parchi pubblici.

4. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi e congegni da gioco, di qualunque specie, all'esterno dell'esercizio.

Art. 18 – Contenuti della comunicazione

1. La comunicazione di installazione di apparecchi e congegni di intrattenimento e svago all'interno dei pubblici esercizi e negli esercizi di cui al comma 1 dell'articolo precedente, che vale ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., deve essere presentata utilizzando la modulistica disponibile nel sito internet del Comune di Budrio.

2. Nella comunicazione devono essere indicati e/o allegati:

- a)** le generalità complete del richiedente ovvero, in caso di società, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b)** il codice fiscale del richiedente e, in caso di società, la partita I.V.A.;
- c)** l'ubicazione e l'eventuale insegna dell'esercizio;
- d)** la tipologia di attività svolta (es. bar, ristorante, albergo, circolo, ecc.) con indicato il numero della relativa autorizzazione comunale in possesso;
- e)** autocertificazione ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 445/00 sul possesso dei requisiti morali per l'esercizio di tale attività, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'assenza di condanne di tipo mafioso;
- f)** dichiarazione nella quale si certifica di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento;
- g)** dichiarazione che gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110 commi 6 del T.U.L.P.S. non sono contigui a quelli di cui alle altre tipologie;
- h)** planimetria in duplice copia del locale con l'indicazione della superficie e la dislocazione degli apparecchi (lay-out);
- i)** nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;
- j)** copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno.

Art. 19 – Contenuti della domanda

1. Per l'installazione di apparecchi e congegni di intrattenimento e svago in esercizi commerciali o esercizi pubblici diversi da quelli già in possesso delle licenze di cui al primo o secondo comma dell'art. 86 o di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S., ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati, è necessario presentare domanda per ottenere apposita autorizzazione;

2. Nella domanda di cui al punto precedente devono essere indicati e/o allegati:

- a)** le generalità complete del richiedente ovvero, in caso di società, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
- b)** il codice fiscale del richiedente e, in caso di società, la partita I.V.A.;
- c)** l'ubicazione e l'eventuale insegna dell'esercizio;
- d)** la tipologia di attività svolta con indicati gli estremi, o allegata una copia, del modello COM1 o autorizzazione commerciale in possesso;
- e)** estremi o copia della licenza dei Monopoli di Stato o di altri Enti gestori a livello nazionale, per tabaccherie e ricevitorie;
- f)** autocertificazione ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 445/00 sul possesso dei requisiti morali per l'esercizio di tale attività, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'assenza di condanne di tipo mafioso;
- g)** dichiarazione nella quale si certifica di aver preso visione e di rispettare il presente regolamento;

- h)** dichiarazione che gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110 commi 6 del T.U.L.P.S. non sono contigui a quelli di cui alle altre tipologie;
- i)** planimetria in duplice copia del locale con l'indicazione della superficie e la dislocazione degli apparecchi (lay-out);
- j)** nulla osta rilasciato dai Monopoli di Stato per gli apparecchi installati;
- k)** copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno.

CAPO IV

Delle sanzioni, norme transitorie e finali

Art. 20 – Sanzioni.

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite a norma degli articoli 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del T.U.L.P.S. le altre violazioni al presente Regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma da 100,00 a 500,00 euro ai sensi di quanto disposto al capo I della Legge 689/1981. Compete al dirigente l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/o revoca dell'autorizzazione e della chiusura dell'esercizio.
2. Ai sensi dell'art. 110 comma 10 del T.U.L.P.S., se l'autore degli illeciti di cui all' 110 comma 9 è il titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 8 bis della Legge 689/1981, è revocata.

Art. 21 – Norme transitorie

1. I titolari di pubblici esercizi e degli altri esercizi menzionati in precedenza, devono adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento, entro tre anni dalla sua entrata in vigore.
2. Ai fini dell'adeguamento gli esercenti devono presentare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, una autodichiarazione da rendersi utilizzando la modulistica predisposta relativa alla dimensione del locale, la tipologia di attività esercitata, la tipologia degli apparecchi installati e i nulla osta definitivi degli apparecchi rilasciati agli installatori dalla Agenzia Autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 22 – Norme Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia.

Art. 23 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.